



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere intestatario di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di L.1.000.000, emesso l'11/08/1986; nel mese di ottobre 2017 l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 7.588,99, somma inferiore a quella dovuta [asseritamente pari a € 11.655,94]. Infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; ai fini del rimborso del titolo, non può infatti dubitarsi che debba valere esclusivamente, la dicitura <<lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione>> riportata sul retro del buono fruttifero postale.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato di aver operato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrisondersi dal 21° al 30° anno. Il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerati come conosciuti dal ricorrente, il quale non può vantare alcun legittimo affidamento; il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; che, in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ha affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo in cui si applica la capitalizzazione semplice.

Il ricorrente ha replicato insistendo per l'accoglimento della domanda con riferimento agli anni dal 21° al 30°, citando e allegando a supporto copiosa giurisprudenza di merito.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di 258.150 Lire per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 4.066,95, pari alla differenza tra quanto dovuto in applicazione degli originari rendimenti e quanto liquidato dall'intermediario.

Ha specificato che nel proprio conteggio non ha applicato alcuna ritenuta fiscale annua in quanto non prevista dalla disciplina *rationae temporis* vigente.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta titolare di n. 1 buono fruttifero postale, appartenente alla serie Q/P, emesso in data 11/08/1986 e del valore nominale di L.1.000.000, numero finale: n. xxx.617, che è stato liquidato alla parte ricorrente come descritto nella parte in fatto della presente decisione. In merito, la domanda è per l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto indicato nella stampigliatura sul retro del titolo, vale a dire: <<lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione>>.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione la ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno. (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione." In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente decisione, hanno unicamente sostenuto “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, la quale trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Come nota il collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell’affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.”. Pertanto la difesa svolta sul punto dall’intermediario resistente è da disattendere. Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, salva l’applicazione della pertinente disciplina fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA